NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 59

Modalità della revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione e' disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La revoca puo' riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 58, terzo comma, essa deve, tuttavia, essere sempre disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, prima di disporre la revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, deve consultare le competenti autorita' di vigilanza di tale Stato. Qualora lo ritenga necessario, il Ministro puo' tuttavia, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti all'articolo 43, secondo comma, l'assunzione di nuovi affari. Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato e deve essere notificato all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Contro il decreto di revoca e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 22 novembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	IV — Revoca dell'autorizzazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-59-modalita-della-revoca-dell-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it